



Impianto di rinnovazione artificiale al V° anno, presenza di latifoglie autoctone affermate che assicurano una futura fustaia. Anno di svincolo del deposito cauzionale per i lavori di manutenzione (cure colturali) artt. 4 e 81 del R.F.

A cura di:
Unione Comuni Garfagnana
Direzione Gestione del Territorio e Sviluppo Economico
U.O. Autorizzazioni, Concessioni e Vigilanza in materia di
Vincolo Idrogeologico e tutela forestale. Tel. 0583/644962
e-mail: alberto.pierotti@ucgarfagnana.lu.it
vincoloidrogeologico@ucgarfagnana.lu.it

Coordinamento: Dott. Sandro Pieroni
Responsabile U.O. Geometra Alberto Pierotti
Collaboratori: Geometra Roberto Barbieri
Dott.ssa Cinzia Lenzarini

Unione Comuni Garfagnana

Via V. Emanuele 9 - 55032 Castelnuovo Garf.na Centralino 0583/644911 — fax 0583/644901



Norme tecniche per il taglio di FUSTAIE DI CONIFERE DI ORIGINE ARTIFICIALE

**TAGLI A BUCHE O STRISCE (art. 33 R.F.)
con sostituzione di specie (art.17 R.F.)
TAGLI A RASO DI FUSTAIE (art. 37 R.F.)
con sostituzione di specie (art.17 R.F.)**

Normativa di riferimento e competenze

La Regione Toscana ha una propria **Legge Forestale (L.R. 39/2000)** ed un **Regolamento Forestale (R.F.)** di attuazione alla stessa (D.P.G.R. 48/R-2003) successivamente modificato con D.P.G.R. 32/R-2010, che disciplinano in particolare, per quanto riguarda i boschi:

- i tagli boschivi ed i piani dei tagli
- la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi
- la rinnovazione del bosco
- la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati e distrutti
- la tutela dei boschi in situazioni speciali
- le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali
- etc...

Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico e della difesa del suolo, connesse alla coltivazione dei terreni agricoli e all'utilizzo dei boschi, per i rispettivi territori di competenza, sono delle Province e delle Comunità Montane, ora Unione Comuni

Il taglio di una fustaia di conifere di origine artificiale

Per i tagli nelle **fustaie di conifere di origine artificiale** è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce, con possibilità di sostituzione di specie, atti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere; sono altresì ammessi tagli a raso di fustaie purché ricorrano specifiche condizioni (artt. 33 e 37 del R.F.)

Ove la rinnovazione naturale è assente o insufficiente dovrà ricorrersi a rinnovazione artificiale posticipata, da eseguirsi con l'introduzione di specie autoctone.

Dove sulla superficie della tagliata, si presentano forme di colonizzazione, in particolar modo di *Robinia pseudoacacia* (acacia), questa dovrà essere contenuta, cercando di eliminarla dalla superficie in quanto considerata "*ceduo per destinazione*", ai sensi dell'art.19 del R.F.



Impianto di rinnovazione artificiale al V° anno intervento di selezione e allevamento dei migliori soggetti di origine agamica per assicurare la costituzione di un soprassuolo di alto fusto (art. 29 c.3 del R.F.), con presenza di vecchia pianta di castagno da frutto preservata dal taglio.





Impianto di rinnovazione artificiale al III° anno con cure colturali (risarcimento fallanze e diserbi) correttamente eseguite ed ancora in corso, con presenza di rinnovazione anche agamica (art.29 c.3). Anno di svincolo deposito cauzionale a garanzia per l'esecuzione dei lavori di rinnovazione artificiale). artt. 4, 81, 17 c.8, 33 c.3 e 37 c.4 del R.F.



Per il tagli a buche o strisce ed i tagli a raso di fustaie di conifere con sostituzione di specie (possibili solo al raggiungimento del turno di maturità della fustaia), **la superficie di intervento**, nel quinquennio, deve rimanere nei limiti stabiliti dal Regolamento Forestale (R.F.) e cioè, meno di 1 ettaro per i tagli a buche (art.33) e meno di 3 ettari per i tagli a raso di fustaie (art. 37)

Documentazione necessaria

Per i **tagli a buche** è fissato dall'art. 33 c.4 l'obbligo di un deposito cauzionale. Per i **tagli a raso** di fustaie la domanda di autorizzazione deve essere corredata da progetto di taglio e, l'Ente competente, può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'impegno ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello di taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo ed altresì, la cauzione a garanzia comprende anche, con separato deposito cauzionale, l'impegno ad eseguire le cure colturali successive l'impianto, per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5 anni (art.4 c.2).

La costituzione di **depositi cauzionali a garanzia per i lavori di rinnovazione artificiale** posticipata dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori e dell'importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione di terreno oggetto d'intervento (euro 15.000 ,00 l'ettaro).

Il **deposito cauzionale a garanzia per i lavori di manutenzione (cure colturali)**, caso per caso , nel contesto dell'atto autorizzativo, che ne prevede la costituzione, ne viene determinato l'importo, mediamente nella misura dal 50% al 70% dell'importo del deposito cauzionale per i lavori di rinnovazione artificiale.

I depositi cauzionali a garanzia, a favore dell'Unione Comuni, sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata e sono estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione(art.4 c.1).

La destinazione dell'area deve rimanere forestale (divieto di trasformazione del bosco) di cui all'art.42 della Legge Forestale e agli artt. 79 e 80 del R.F. e **deve altresì essere mantenuta la forma di governo a fustaia**, anche con sostituzione di specie art. 17 c.1 e art. 29 c.3 del R.F.

Esempio di taglio di fustaia di conifere con rinnovazione artificiale posticipata e sostituzione di specie

Il taglio

L' impianto di latifoglie autoctone I lavori di manutenzione (cure colturali)



Fustaia di conifere esotiche con presenza di rinnovazione naturale di specie esotiche e colonizzanti: robinia o acacia



Impianto di rinnovazione artificiale al 1° anno successivo a quello di taglio della fustaia di conifere con messa a dimora di semi e semenzali di latifoglie autoctone (specie quercine e castagno). Rinnovazione artificiale del soprassuolo artt. 17 c.3, 33 c.3 e 37 c.4 del R.F.

